

Linee Guida per i contratti *Lecturer*

Premessa:

Nelle Linee Guida si applicano le seguenti definizioni:

- **Lezioni:** attività didattiche frontali che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'unità didattica e del corso di studio; rientrano nella definizione dei CFU dell'insegnamento; possono anche essere svolte in regime di codocenza.
- **Laboratorio:** attività altamente professionalizzanti, di norma legate ad un insegnamento ma non obbligatorie per il conseguimento degli obiettivi formativi; possono non attribuire CFU, ma essere riconosciute in qualche misura ai fini della valutazione complessiva del percorso formativo dello studente.
- **Didattica integrativa:** attività didattiche frontali che supportano l'apprendimento degli studenti ed il recupero di competenze/conoscenze che lo studente dovrebbe già possedere o l'affinamento delle competenze acquisite in altri insegnamenti. Esse normalmente non rientrano nella definizione dei CFU del corso di studio, trattandosi di attività aggiuntive e, in genere, facoltative. L'attività di Didattica Integrativa può anche essere classificata come "Seminario".
- **Tutorato:** attività di supporto agli studenti nella preparazione degli esami di profitto e del lavoro di tesi; di norma, non strutturate e non necessariamente vincolate ad uno specifico insegnamento. Rientra in questa tipologia, a titolo di esempio, l'attività di ricevimento studenti dedicata ad uno o più studenti.
- **Teaching Assistance:** attività di supporto ad un insegnamento che non rientrino nelle categorie precedenti.

I Direttori delle Scuole inquadrano possibilmente ogni attività in una sola di queste categorie. La scelta delle categorie risponde anche alle esigenze di valutazione e controllo dei percorsi formativi definite dal Presidio di Qualità e dalle Scuole dell'Ateneo.

Le stesse distinzioni si applicano con riferimento ai corsi Master di primo e secondo livello e ai corsi di Dottorato di ricerca. In assenza di limitazioni alla mobilità o restrizioni alla presenza, le attività descritte possono essere svolte a distanza entro limiti percentuali o di altro genere deliberati dalle Strutture Didattiche. Rimane prevista la figura del "Cultore della materia", priva di incarichi didattici, fatta salva l'assistenza agli esami, di norma a titolo gratuito.

Linee Guida:

1. Definizioni:

- a. Nelle Scuole dell'Ateneo, il Lecturer è una figura di elevata qualificazione e specializzazione nella didattica, dedicata prevalentemente a svolgere attività di docenza nei percorsi di alta formazione.

2. Bando e procedura di selezione dei Lecturer:

- a. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, su proposta delle Strutture Didattiche o del Consiglio Accademico, il numero di posizioni finanziate per un triennio, o eccezionalmente per un biennio, distinte tra Lecturer Junior e Lecturer Senior, definendo eventualmente un importo minimo ed uno massimo entro i quali il Consiglio Accademico, validata la procedura di selezione, potrà individuare la remunerazione da proporre per la figura professionale selezionata.
- b. Nell'ambito delle risorse assegnate, il Comitato Esecutivo approva i bandi per coprire le posizioni richieste, anche modificando la tipologia (Junior/Senior) secondo le esigenze didattiche. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono programmate in modo da assicurare la necessaria tempestività, ferma la facoltà di delega per i casi di particolare urgenza.
- c. Enti pubblici o privati esterni possono proporre, con risorse a proprio carico, l'attivazione di nuove posizioni da Lecturer. Il finanziamento non può essere di durata inferiore a un triennio e sarà eventualmente integrato con fondi interni per rendere disponibile il budget definito nei precedenti punti. Rimane fermo l'iter procedurale di cui alle precedenti lett. a) e b).
- d. La procedura di selezione è disciplinata nel "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione dei docenti a contratto", nella parte relativa ai "contratti Lecturer".
- e. Il Comitato Esecutivo o l'organo delegato che approva la nomina proposta dal Consiglio Accademico al termine della procedura di selezione indica anche la data di entrata in servizio, preferibilmente il 01/09 o il 01/02 di ogni anno.

3. Doveri del Lecturer:

- a. Il Lecturer è tenuto a svolgere attività didattica, anche in codocenza, nei Corsi assegnati annualmente dalle Scuole dell'Ateneo, principalmente nella Struttura Didattica di afferenza, o in corsi Master o di Dottorato pertinenti, per il numero di ore di aula indicato nella seguente tabella.

LECTURER	# ORE	TIPO DI ATTIVITÀ DIDATTICA
JUNIOR	100	Lezioni, Didattica integrativa, Laboratorio, Teaching assistance.
SENIOR	140	Lezioni, Laboratorio

- b. La remunerazione prevista per il contratto include, per ogni anno accademico, le ore indicate nonché la preparazione dei materiali didattici, le attività di organizzazione, programmazione e gestione dei corsi in cui le ore sono svolte, l'orientamento e l'assistenza agli studenti anche per la preparazione di tesi, l'organizzazione, gestione e valutazione degli esami di profitto e la partecipazione alle commissioni d'esame e di laurea.
- c. Il carico didattico può, per motivate esigenze, essere completato con attività di formazione rivolte al personale docente o tecnico amministrativo o altre attività ritenute rilevanti per l'Istituzione, di norma non surclassanti le attività svolte nei corsi di studio. In caso di attività non rendicontabili in ore, il Direttore della Struttura Didattica di afferenza certifica il carico di ore equivalenti.

- d. Eventuali ore aggiuntive saranno remunerate a consuntivo al termine dell'anno accademico e, di norma, non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo al completamento della didattica.
 - e. Al Lecturer può essere assegnata la titolarità di insegnamenti, anche di nuova istituzione, purché pertinenti con il/i settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il suo incarico. In tal caso egli è tenuto a prestare, e si intendono comprese nella remunerazione, anche le attività di coordinamento didattico postulate dalla titolarità dell'insegnamento (programmazione, redazione del Syllabus, organizzazione del calendario di lezioni ed esami, etc.). Nel caso in cui l'insegnamento sia erogato su più classi o gruppi, su parere favorevole della Struttura Didattica in cui è svolta l'attività didattica, a titolo di compensazione della più impegnativa attività di gestione, può essere decurtata dal monte ore di cui alla lett. a) una quota forfettaria di 5 ore.
 - f. Il Lecturer è tenuto a partecipare agli organi collegiali di gestione della didattica.
 - g. Il Lecturer è tenuto all'aggiornamento della propria competenza scientifica e didattica.
 - h. Il Lecturer è tenuto ad aggiornare la propria pagina personale nel sito LIUC, in quanto membro della Faculty di Ateneo.
 - i. Ogni ulteriore attività assegnata al Lecturer sarà oggetto di separata contrattazione. In particolare, ai soli Lecturer Senior, può essere proposta la partecipazione al coordinamento di percorsi di studio, sotto la direzione di un docente di ruolo.
 - j. Qualora il Lecturer non dovesse completare il carico didattico previsto, il suo compenso potrà essere ridotto in misura proporzionale.
4. **Doveri del Lecturer finanziato da enti esterni:** in presenza di posizioni finanziate, gli impegni del Lecturer saranno concordati con il finanziatore e potranno essere diversi da quelli descritti al precedente punto 3. I diritti riconosciuti nel successivo punto 5 valgono nondimeno anche per questa tipologia di Lecturer.
5. **Diritti del Lecturer:**
- a. Il Lecturer ha libero accesso a tutte le Strutture Didattiche e di Ricerca LIUC.
 - b. Il Lecturer può partecipare all'assegnazione di premi per la didattica e di risorse per progetti nella didattica.
 - c. Il Lecturer può partecipare all'assegnazione di premi e fondi per la ricerca scientifica solo in qualità di membro di un gruppo di ricerca formalmente istituito e coordinato da un docente di ruolo dell'Ateneo.
 - d. Il Lecturer può utilizzare l'affiliazione LIUC nella propria attività di ricerca e professionale indicando il ruolo di "Lecturer Junior" o "Lecturer Senior".
6. **Progetti Speciali:** nell'ambito delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo può deliberare l'istituzione di posizioni di Lecturer finalizzate a specifici progetti nella didattica. Nella delibera di istituzione del progetto, il Comitato Esecutivo indicherà le eventuali deroghe alle presenti Linee guida.
7. **Valutazione, rinnovo e progressioni di carriera:**
- a. Il Presidio di Qualità di Ateneo definisce adeguati indicatori, che tengano conto sia delle opinioni degli studenti, sia del raggiungimento degli obiettivi formativi programmati e la corretta valutazione del merito degli studenti, con i quali valutare la performance del Lecturer; sulla base degli indicatori definisce, inoltre, un indice sintetico, proponendo una soglia minima per una valutazione positiva ed una soglia di eccellenza. Gli indicatori possono essere distinti per Scuole.
 - b. Il Consiglio Accademico valuta annualmente la performance del Lecturer, anche attraverso gli indicatori e l'indice sintetico di cui alla lettera a).

- c. Entro tre mesi dal termine del contratto, e sentiti i Direttori delle Scuole in cui il Lecturer ha svolto attività didattica, il Consiglio Accademico procede alla valutazione del medesimo, anche utilizzando gli indicatori definiti alla lett. a), e considerando l'assolvimento dei suoi doveri con particolare riguardo alla partecipazione agli organi collegiali ed all'efficacia delle attività di coordinamento didattico ed organizzazione dei corsi affidatigli nel corso del triennio. Con giudizio motivato, la valutazione può essere: "Negativa", "Positiva" o "Eccellente".
 - d. In caso di Valutazione "Positiva" o "Eccellente", il Consiglio Accademico può proporre al Comitato Esecutivo il rinnovo del contratto per un ulteriore triennio, se permangono le esigenze didattiche. In caso di valutazione "Eccellente", il rinnovo dà di norma titolo ad una maggiorazione dell'importo della remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione in sede di programmazione, o in subordine il Comitato Esecutivo, indica l'importo della maggiorazione in coerenza con le linee strategiche di Ateneo e con gli obiettivi di sviluppo della Faculty.
 - e. Dopo il completamento di almeno due trienni, con valutazione "Positiva" o "Eccellente", il Consiglio Accademico può proporre al Comitato Esecutivo il rinnovo del contratto da Lecturer Junior e la sua conversione in Lecturer Senior.
 - f. Le stesse regole, in quanto compatibili, si applicano nel caso di posizioni di Lecturer eccezionalmente bandite per un biennio.
8. **Norme finali e transitorie:** Le presenti Linee Guida possono trovare applicazione, previo accordo con gli interessati, anche ai contratti in corso.